

DELIBERAZIONE 17 MARZO 2016
109/2016/E/GAS

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ COSVIM ENERGIA S.R.L. NEI
CONFRONTI DELLA SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 17 marzo 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità), 1 ottobre 2009, ARG/gas 141/09 e, in particolare, l'allegato A, recante "Regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (RQTG)" (di seguito: RQTG 2010-2013);
- la deliberazione dell'Autorità, 1 luglio 2003, 75/03 e s.m.i., e, in particolare, l'Allegato A, recante "Codice di rete di Snam Rete Gas S.p.a." (di seguito: Codice di rete SRG);
- la deliberazione dell'Autorità, 6 giugno 2006, n. 108/06 e s.m.i. e, segnatamente, l'Allegato 2, recante il "Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale" (di seguito: Codice di rete tipo);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità, 23 aprile 2015, 177/2015/A;
- la nota prot. generale dell'Autorità, n. 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO

1. Con reclamo presentato il 14 settembre 2015 (prot. Autorità n. 26563 del 14 settembre 2015), la società Cosvim Energia S.r.l. (di seguito: reclamante) ha contestato alla società Snam Rete Gas S.p.a. (di seguito: gestore) l'imputazione dei costi del servizio sostitutivo di alimentazione delle reti di distribuzione, attivato a seguito della sospensione dell'erogazione del servizio di trasporto del gas, con riferimento ai punti di riconsegna (di seguito: PdR) della rete di trasporto n. 34881801, in località Oriolo (CS), n. 34872501, in località San Giorgio Lucano (MT), e n. 34881701, in località Nocera (CS), nel periodo compreso tra il 18 novembre e il 23 dicembre 2013;
2. con nota del 23 settembre 2015 (prot. Autorità n. 27485 del 23 settembre 2015), l'Autorità ha comunicato l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo al reclamante, al gestore di rete, alla società Cosvim Soc. Coop. Rete Gas e alla società Eni S.p.a.;
3. con nota dell'8 ottobre 2015 (prot. Autorità n. 29490 del 9 ottobre 2015), il gestore ha presentato la propria memoria difensiva;
4. con nota dell'8 ottobre 2015 (prot. Autorità n. 29493 del 9 ottobre 2015), il reclamante ha presentato una nota integrativa al reclamo e ha richiesto la convocazione dell'audizione prevista dall'art. 4, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com;
5. con nota del 13 ottobre 2015 (prot. Autorità n. 30122 del 14 ottobre 2015), il reclamante ha presentato le proprie repliche alla memoria del gestore;
6. con nota del 19 ottobre 2015 (prot. Autorità n. 30919 del 21 ottobre 2015), il gestore, a propria volta, ha risposto alle repliche del reclamante;
7. con nota del 22 ottobre 2015 (prot. Autorità n. 31266 del 22 ottobre 2015), l'Autorità ha richiesto al gestore alcune informazioni utili ai fini della decisione della presente controversia e, contestualmente, ha convocato l'audizione, richiesta dal reclamante, per il 17 novembre 2015, invitando ad intervenire anche la società 2i Rete Gas S.p.a.;
8. con nota del 28 ottobre 2015 (prot. Autorità n. 32836 del 3 novembre 2015), il gestore ha fornito risposta alla suddetta richiesta di informazioni;
9. con nota del 2 novembre 2015 (prot. Autorità n. 32847 del 3 novembre 2015), il reclamante ha presentato una relazione di consulenza tecnico specialistica, redatta dal Prof. Ing. Guglielmo Silvagni, in cui viene ritenuto che *“l'evento (alluvionale) in esame del 16 novembre 2013 non può essere considerato “eccezionale””, che “l'attività di sorveglianza (da parte del gestore) nell'ambito della rete gas non poteva limitarsi al controllo della sola condotta, ma doveva estendersi anche all'insieme delle opere che ne determinano la sicurezza e quindi nel caso in esame alla Briglia” e infine che “appare a dir poco superficiale una sorveglianza dell'opera di attraversamento ristretta alla stretta fascia di attraversamento e non anche alla briglia, posta poche decine di metri a valle, che garantiva la stabilità dell'opera.”;*

10. con nota del 18 gennaio 2016 (prot. Autorità n. 1396 del 18 gennaio 2016), l’Autorità ha trasmesso, a Eni S.p.a., il verbale della soprarichiamata audizione – in quanto *“La società Eni S.p.a., ritualmente convocata in audizione, non ha inviato alcun rappresentante”* – e, *“al fine di assicurare le garanzie del contraddittorio procedimentale”*, ha chiesto *“al reclamante (Cosvim Energia S.r.l.) nonché al gestore di rete convenuto (Snam Rete Gas S.p.a.) di manifestare, entro cinque giorni dal ricevimento della presente comunicazione, l’assenso alla integrale trasmissione, a tutti i partecipanti al procedimento de quo, degli atti acquisiti nel corso dell’istruttoria (memorie, repliche, controrepliche, nonché la consulenza tecnica specialistica del Prof. Ing. Guglielmo Silvagni).”*;
11. con note, rispettivamente, del 20 gennaio 2016 (prot. Autorità n. 1832 del 21 gennaio 2016) e del 22 gennaio 2016 (prot. Autorità n. 2181 del 26 gennaio 2016), il reclamante e il gestore hanno manifestato il loro assenso alla trasmissione a tutti i partecipanti al procedimento dei suddetti atti e documenti; pertanto, con nota del 29 gennaio 2016 (prot. Autorità n. 2602 del 29 gennaio 2016), l’Autorità li ha trasmessi a tutte le parti del procedimento;
12. con nota del 5 febbraio 2016 (prot. Autorità n. 3483 del 5 febbraio 2016), il gestore ha presentato la propria relazione tecnica di parte, secondo cui *“risulta pertanto evidente che: - Snam Rete Gas ha assolto pienamente gli obblighi di sorveglianza dei propri metanodotti imposti dal quadro legislativo e normativa di riferimento; - nessuna disposizione positiva pone in capo a Snam Rete Gas S.p.a. l’obbligo di sorveglianza e di conservazione delle opere infrastrutturali presenti nei corsi d’acqua che non siano di sua proprietà o gestione, mentre è vero che esistono norme, puntualmente richiamate, che evidenziano come esse siano responsabilità di altri soggetti; - il cedimento di briglia e controbriglia, opere alla cui sorveglianza e manutenzione la scrivente Società è estranea, in ogni caso è stato causato da un evento straordinario, assolutamente imprevisto e imprevedibile.”*;
13. con nota del 10 febbraio 2016 (prot. Autorità n. 3993 del 10 febbraio 2016), il reclamante ha replicato alla relazione tecnica del gestore;
14. in data 22 febbraio 2016 la Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com.

QUADRO NORMATIVO

15. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del RQTG 2010-2013, vigente all’epoca dei fatti oggetto della controversia *de qua*:
 - A. l’articolo 8, comma 1, che definisce come “emergenza di servizio” una situazione anomala, imprevista e transitoria, che interferisce con l’esercizio in sicurezza della rete di trasporto o che impone speciali vincoli al suo svolgimento e può risultare pregiudizievole per l’incolumità delle persone o causare danni alle cose o all’ambiente. L’emergenza di servizio si articola

nelle seguenti tipologie, distinguendo per i casi in cui si verifica o meno una fuoriuscita incontrollata di gas in:

- a) fuori servizio non programmato di condotte, totale o parziale;
 - b) fuori servizio non programmato di impianti di linea, totale o parziale;
 - c) fuori servizio non programmato di centrali di compressione, totale o parziale;
- B. l'articolo 10, comma 4, lettera d), il quale prevede che, per ogni emergenza di servizio, l'impresa di trasporto ne registri la causa distinguendo tra:
- a) eventi naturali;
 - b) causa di terzi;
 - c) causa trasportatore, comprese le imprese che operano su incarico o in appalto per conto del trasportatore;
 - d) mancata copertura del fabbisogno di gas e/o pressione ai punti di immissione della rete;
- C. l'articolo 15, il quale prevede che l'impresa di trasporto registri le cause delle interruzioni del servizio di trasporto con riferimento a:
- a) cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi, mancato ottenimento di atti autorizzativi;
 - b) cause esterne, intese come danni provocati da terzi per fatti non imputabili all'impresa di trasporto o emergenza come definita dall'articolo 8, comma 1;
 - c) cause imputabili all'impresa di trasporto, intese come tutte le altre cause non indicate alle precedenti lettere a) e b), comprese le cause non accertate;
- inoltre per le interruzioni le cui cause rientrano nelle classi di cui alle precedenti, lettere a) e b), l'impresa di trasporto è tenuta a documentarne la causa;
- D. l'articolo 16, comma 3, che prevede che nel caso si renda necessario organizzare l'eventuale trasporto alternativo di gas naturale tramite carro bombolaio, l'impresa di trasporto è tenuta ad organizzare sulla propria rete tale servizio a meno di esplicita indicazione contraria da parte dell'utente, ferma restando l'attribuzione del costo del gas all'utente interessato dall'evento. A tal fine:
- a) l'impresa di trasporto comunica all'utente la facoltà di avvalersi del trasporto alternativo di gas naturale tramite carro bombolaio, in occasione della prima fatturazione utile successiva all'1 gennaio 2010 e in occasione della stipula di un nuovo contratto di trasporto;
 - b) l'utente comunica all'impresa di trasporto la volontà di non avvalersi di tale servizio entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricevimento della comunicazione di cui alla lettera precedente.
16. Rileva, inoltre, quanto previsto dal:
- a) Codice di Rete di Snam Rete Gas vigente al momento in cui si è verificato l'evento oggetto del reclamo in decisione e, in particolare,

il capitolo 14, paragrafo 3.4, rubricato “Servizio alternativo di fornitura del gas”, e il capitolo 21, paragrafo 2.1, recante “Le tipologie di emergenze di servizio”;

- b) Codice di rete tipo e, in particolare, il capitolo 8, paragrafo 2.8, recante “Attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione in caso di mancata consegna del gas al Punto di Riconsegna della Rete di trasporto”.

QUADRO FATTUALE

17. In data 18 novembre 2013, per effetto dell’evento alluvionale che ha colpito nei giorni 17 e 18 novembre 2013 la zona del Pollino e del Metapontino, il metanodotto della società Snam Rete Gas, denominato "Diramazione Oriolo-Nocara", nel tratto di attraversamento in sub-alveo del fiume Sarmento nel comune di San Giorgio Lucano (MT), è stato messo “a nudo” a seguito del crollo del complesso briglia/controbriglia posto a valle del suddetto attraversamento, determinando così una condizione di rischio per l’esercizio in sicurezza della rete di trasporto del gas;
18. il gestore non ha classificato l’evento come emergenza di servizio ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del RQTG 2010-2013 e ha proceduto a trattarlo, invece, come un “*evento straordinario, assolutamente imprevisto e imprevedibile*”; il medesimo gestore, inoltre, ha poi ritenuto di classificare la causa dell’interruzione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del RQTG 2010-2013, ossia come “*cause imputabili all’impresa di trasporto, intese come tutte le altre cause non indicate alle precedenti lettere a) e b), comprese le cause non accertate*”;
19. il gestore, nel pomeriggio del 18 novembre 2013 (prot. Autorità n. 29490 del 9 ottobre 2015), ha provveduto a informare gli utenti del servizio di trasporto coinvolti dall’evento (tra i quali Eni S.p.a.), della necessità imminente di sospendere il servizio di trasporto, invitando i suddetti utenti a coordinarsi con le imprese di distribuzione e con l’unità di Snam Rete Gas competente per territorio, e a procedere all’attivazione, se necessario, del servizio alternativo di fornitura tramite carro bombolaio;
20. il 19 novembre 2013, il gestore, dopo aver verificato che i titolari dei *city gate* interessati dall’interruzione del servizio di trasporto – *i.e.* Cosvim Soc. Coop. Rete Gas, per i PdR di San Giorgio Lucano (REMI 34872501), Oriolo (REMI 34881801) e 2i Rete Gas S.p.a. (già Enel Rete Gas S.p.a.) per il PdR di Nocera (REMI 34881701) – avevano attivato presso i suddetti PdR il servizio alternativo di fornitura del gas naturale tramite carro bombolaio, “*al fine di garantire la sicurezza, l’incolumità delle persone e l’integrità dei luoghi*” (prot. Autorità n. 29490 del 9 ottobre 2015), ha interrotto la fornitura di gas naturale sul suddetto tratto di metanodotto;
21. immediatamente, le due imprese distributrici coinvolte dall’interruzione – Cosvim Soc. Coop. Rete Gas e 2i Rete Gas S.p.a. (già Enel Rete Gas S.p.a.) –

- hanno provveduto, a seguito delle comunicazioni ricevute da alcuni utenti del servizio di distribuzione, ad attivare il servizio sostitutivo di alimentazione delle reti di distribuzione interessate, tramite carri bombolai, i cui costi sono stati successivamente addebitati agli utenti del servizio di distribuzione operanti nelle suddette reti in funzione del numero di PdR gestiti;
22. durante la descritta interruzione del servizio di trasporto, il gestore ha richiesto e ottenuto le autorizzazioni necessarie per l'intervento di rifacimento, in attraversamento al fiume Sarmiento, del tratto di metanodotto interessato dall'evento;
 23. in data 27 novembre 2013 il reclamante, in qualità di utente della rete distribuzione oggetto di intervento di messa in sicurezza, ha inviato all'Autorità una segnalazione (prot. Autorità n. 40243 del 18 dicembre 2013), evidenziando i notevoli costi che avrebbe dovuto sostenere per i suoi circa 1.000 clienti finali, a seguito dell'attivazione, peraltro non richiesta, del servizio sostitutivo di alimentazione tramite carro bombolaio per mancata consegna di gas ai *city gate* di San Giorgio Lucano (REMI 34872501) e di Oriolo (REMI 34881801), gestiti entrambi dall'impresa di distribuzione Cosvim Soc. Coop. Rete Gas e lamentando, inoltre, che il trasportatore non era stato in grado di fornire indicazioni sulla durata della sospensione del servizio di trasporto;
 24. in data 27 novembre 2013, il Comune di San Giorgio Lucano ha rilasciato a Snam Rete Gas una Ordinanza Sindacale per la realizzazione di una variante al metanodotto, che prevedeva la posa di un nuovo tratto di metanodotto in attraversamento del fiume Sarmiento con tecnologia "*trenchless*", tramite trivellazione con controllo attivo della traiettoria;
 25. in data 28 novembre 2013, lo stesso Comune di San Giorgio Lucano ha annullato, in autotutela, la suddetta Ordinanza, e ciò su esplicito invito della Prefettura di Matera che, "*non ravvisando le condizioni di pericolo esposte nella parte motivazionale del suddetto provvedimento autorizzativo comunale, ne richiedeva la revoca e nel contempo l'attivazione dei regimi autorizzativi previsti ex lege.*" (prot. Autorità n. 29490 del 9 ottobre 2015);
 26. conseguentemente, Snam Rete Gas ha dovuto sospendere l'esecuzione dei lavori già avviati, in attesa dell'esito del nuovo *iter* autorizzativo, avviato seguendo indicazioni della Prefettura, che si concludeva il giorno 11 dicembre 2013 con il rilascio del permesso all'esecuzione dei lavori;
 27. in data 20 dicembre 2013, il reclamante ha inviato al proprio *shipper* Eni S.p.a. e per conoscenza al gestore, a Cosvim Soc. Coop. Rete Gas e all'Autorità, una comunicazione (prot. Autorità n. 40733 del 23 dicembre 2013) con la quale richiedeva il rimborso dei costi sostenuti fino al 30 novembre 2013 per il servizio sostitutivo di alimentazione tramite carro bombolaio e di quelli, in corso di quantificazione, relativi al periodo dicembre 2013;
 28. alle ore 17:30 del 23 dicembre 2013, il gestore ha ripristinato il servizio di trasporto sul suddetto tratto di metanodotto e, quindi, la durata complessiva della sospensione della fornitura di gas naturale è stata di 34 giorni;

29. nei successivi mesi di febbraio e marzo 2014, l’Autorità e, in particolare, la Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione richiedeva una serie di informazioni al gestore (prot. Autorità n. 5284 del 21 febbraio 2014), all’impresa di distribuzione Cosvim Soc. Coop. Rete Gas (prot. Autorità n. 8949 del 27 marzo 2014) e all’impresa di distribuzione 2i Rete Gas S.p.a. (prot. Autorità n. 8950 del 27 marzo 2014);
30. con note, rispettivamente, del 17 marzo 2014 (prot. Autorità n. 7847 del 18 marzo 2014), del 4 aprile 2014 (prot. Autorità n. 9963 del 7 aprile 2014) e del 18 aprile 2014 (prot. Autorità n. 11413 del 22 aprile 2014) il gestore, Cosvim Soc. Coop. Rete Gas e 2i Rete Gas S.p.a. fornivano riscontro alle richieste di informazioni dell’Autorità.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE

31. Al centro delle contestazioni mosse dal reclamante vi è l’attribuzione, a proprio carico, dei costi accessori relativi al servizio sostitutivo di alimentazione della rete di distribuzione tramite carro bombolaio, pari a € 374.880,65 IVA esclusa, in assenza di responsabilità in ordine all’intervenuta sospensione del servizio di trasporto;
32. peraltro, secondo il reclamante, Snam Rete Gas avrebbe sospeso il servizio di trasporto sul tratto di metanodotto “Diramazione Oriolo-Nocara” interessato dall’evento, allorquando sarebbe stato invece possibile eseguire un intervento di messa in sicurezza che avrebbe consentito di evitare la sospensione del servizio (o comunque di limitare la sua durata);
33. il reclamante, inoltre, sostiene che l’evento *de quo* avrebbe, in realtà, natura di emergenza di servizio e che, pertanto, nella specie il costo del servizio alternativo dovrebbe essere sostenuto dall’utente della rete di trasporto (Eni S.p.a.), ai sensi del capitolo 14, paragrafo 3.4, del Codice Rete Snam Rete Gas (cfr. Allegato 7, del reclamo);
34. in ogni caso, il reclamante, stante la mancata classificazione dell’evento come “emergenza di servizio”, richiamando l’articolo 16, comma 3, del RQTG 2010-2013, in base al quale *“Nel caso si renda necessario organizzare l’eventuale trasporto alternativo di gas naturale tramite carro bombolaio, l’impresa di trasporto è tenuta ad organizzare sulla propria rete tale servizio a meno di esplicita indicazione contraria da parte dell’utente, ferma restando l’attribuzione del costo del gas all’utente interessato dall’evento”*, afferma che responsabile dell’organizzazione, e chiamata a sostenere i relativi oneri economici (escluso il costo della materia prima), è l’impresa di trasporto, fatta salva l’ipotesi di una diversa scelta da parte dell’utente del servizio di trasporto (Eni S.p.a.);
35. inoltre, il reclamante, richiamando il capitolo 8, paragrafo 2.8, del Codice di rete tipo della distribuzione, il quale, in caso di mancata alimentazione di gas al punto di riconsegna della rete di trasporto, attribuisce all’impresa distributrice la facoltà di attivare il servizio sostitutivo, sia *“di propria iniziativa”*, sia *“qualora venga richiesta da almeno un Utente del servizio di distribuzione”*, evidenzia come,

- nella fattispecie, il servizio sostitutivo non sia stato richiesto dall'utente del servizio di distribuzione (*i.e.* il reclamante);
36. il reclamante, inoltre, precisa come, nel caso in questione, non risulti che la causa dell'interruzione sia stata ufficialmente e definitivamente accertata come causa non imputabile all'impresa di trasporto (Snam Rete Gas);
37. a tale riguardo, in particolare, il reclamante rileva che:
- a) l'interruzione del servizio ha riguardato la rete di trasporto, rispetto alla quale il gestore ha ben precisi obblighi, intesi quali obblighi di servizio pubblico, dovendo il medesimo gestore garantire la continuità dell'erogazione del servizio di trasporto funzionale all'effettivo approvvigionamento dei clienti;
 - b) grava sul gestore l'obbligo di organizzare il servizio sostitutivo, *ex* articolo 16, comma 3, RQTG;
 - c) nella specie, la causa di interruzione è stata classificata dal gestore tra le cause imputabili al trasportatore, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c), RQTG;
38. il reclamante, pertanto, chiede:
- a) di accertare, ai sensi del quadro regolatorio vigente all'epoca dei fatti, e nel rispetto dei principi generali, se il gestore debba farsi carico dei costi del servizio sostitutivo di trasporto di gas naturale tramite carri bombolai svoltosi dal 18 novembre al 23 dicembre 2013, pari a € 374.880,65 oltre IVA;
 - b) di assumere i provvedimenti ritenuti necessari e opportuni alla definizione e alla regolazione del caso.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE

39. Il gestore afferma che gli oneri relativi al servizio sostitutivo di trasporto del gas naturale a mezzo carri bombolai non gli possano essere in alcun modo addebitati e, pertanto, chiede che il reclamo venga respinto;
40. in particolare, il gestore sostiene:
- a) che la causa dell'interruzione del servizio di trasporto non sia ad egli imputabile, ma, piuttosto, ad eventi eccezionali e non prevedibili (condizioni metereologiche avverse) che hanno determinato il cedimento del manufatto (briglia/controlbriglia) posizionato a valle del proprio metanodotto e la conseguente erosione dell'alveo del fiume Sarmiento, ponendo così la parte di metanodotto che lo attraversa in sub-alveo in una situazione di estremo rischio, che non consentiva di garantire le necessarie condizioni per l'esercizio in sicurezza del tratto di metanodotto che attraversava (in sub-alveo) il suddetto fiume;
 - b) di aver classificato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del RQTG, la causa dell'interruzione come di tipo c) (cause imputabili all'impresa di trasporto, intese come tutte le altre cause non indicate alle precedenti lettere a) e b), comprese le cause non accertate), e non di tipo a) (cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali

eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi, mancato ottenimento di atti autorizzativi), in considerazione del fatto che, in relazione agli eventi del 17 e 18 novembre 2013, non era stato dichiarato, dalle competenti autorità, lo stato di calamità naturale;

- c) di non aver classificato l'evento come emergenza di servizio in quanto non si erano verificate conseguenze sull'ambiente e sulle persone;
 - d) di aver comunque provveduto ad assicurare l'esercizio temporaneo del suddetto metanodotto, riducendo la pressione a valori non inferiori a quelli minimi contrattuali;
 - e) di aver informato tempestivamente gli utenti titolari di capacità presso i PdR interessati dall'evento e le imprese distributrici titolari degli impianti interconnessi con i suddetti PdR della criticità della situazione venutasi a creare a seguito dell'evento alluvionale e della necessità di interrompere a breve il servizio di trasporto, consentendo, in tal modo, a tali soggetti di organizzare, se ritenuto necessario, il servizio alternativo di fornitura tramite carro bombolaio;
 - f) di aver intercettato e svuotato il gas contenuto nel tratto di metanodotto interessato dall'evento alluvionale, a seguito dell'avvenuta attivazione del servizio alternativo di fornitura del gas tramite carro bombolaio;
 - g) di avere immediatamente avviato le analisi progettuali per individuare la soluzione tecnica che permettesse di ripristinare nel più breve tempo possibile le normali condizioni di esercizio del metanodotto;
 - h) di avere tempestivamente contattato telefonicamente le imprese di distribuzione coinvolte (Cosvim Soc. Coop. Rete Gas e 2i Rete Gas S.p.a.) per informarle della criticità della situazione, nonché per avvisarle della necessità di una imminente interruzione del servizio di trasporto e dell'attivazione del servizio alternativo di fornitura mediante carro bombolaio;
 - i) di avere costantemente aggiornato le suddette imprese in merito all'evoluzione dell'intervento di ripristino e di aver puntualmente verificato lo stato di avanzamento dell'organizzazione del servizio alternativo di fornitura tramite carro bombolaio;
41. secondo il gestore *“A fronte dell'interruzione del servizio di trasporto, la regolazione vigente nel periodo in cui l'evento è accaduto (capitolo 8, paragrafo 2.8 del Codice di rete tipo), individuava negli utenti della distribuzione i soggetti cui ricondurre gli oneri del servizio alternativo di fornitura, attivato - nel caso specifico - dall'impresa di distribuzione su richiesta dei propri utenti.”;*
42. con la memoria dell'8 ottobre 2015, il gestore, infatti, precisa che *“Le imprese di distribuzione titolari degli impianti interconnessi con i suddetti punti di riconsegna, come peraltro evincibile dalla documentazione prodotta da COSVIM Energia unitamente al reclamo (in particolare si veda la nota di Cosvim Rete Gas prot. 214/14 del 4 aprile 2014, allegata sub 6 al reclamo di Cosvim Energia), hanno attivato il servizio alternativo di fornitura del gas mediante*

carri bombolai su richiesta dei propri utenti per tutta la durata della sospensione stessa, ai sensi del capitolo 8, paragrafo 2.8 del Codice di Rete tipo per la Distribuzione del Gas Naturale.”.

43. Con riferimento alle società Cosvim Soc. Coop. Rete Gas e 2i Rete Gas S.p.a., si elencano di seguito le rispettive posizioni rappresentate nel corso all’audizione del 17 novembre 2015, riportate nel verbale dell’audizione medesima:
- a) 2i Rete Gas S.p.a., *“afferma di non avere sopportato alcuna conseguenza negativa, neanche di carattere economico, a seguito dell’evento. Ciò in quanto il corrispettivo per il servizio sostitutivo è stato gestito in base a quanto previsto dal codice di rete tipo per la distribuzione gas e attribuito per competenza, pro-quota, agli utenti della rete di distribuzione.”;*
 - b) Cosvim Soc. Coop. Rete Gas, lamentandosi del *“mancato coinvolgimento della società da parte di Snam”,* riferisce che *“Snam avrebbe affermato nel corso di comunicazione telefonica avvenuta a ridosso dell’evento che, in assenza di rapporti contrattuali, non era tenuta a dare informazioni in merito a quanto accaduto, così come risulta da uno scambio di mail.”;*
44. la società Eni S.p.a. non ha inviato alcun rappresentante all’audizione, né ha mai presentato memorie scritte, documenti e deduzioni, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della deliberazione 188/2012/E/com.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO

45. Ai fini della risoluzione della presente controversia occorre preliminarmente accertare se il gestore abbia correttamente qualificato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, RQTG 2010-2013, l’evento che ha determinato la sospensione del servizio di trasporto;
46. ebbene, pur non avendo il gestore classificato l’evento in questione come “emergenza di servizio” (*rectius*, non avendolo classificato affatto), esso sembra nondimeno riconducibile alla definizione di “emergenza di servizio” contenuta nell’articolo 8, comma 1, lettera a), RQTG 2010-2013. Ed invero, a livello fattuale, l’evento *de quo* presenta tutti i crismi della *“situazione anomala, imprevista e transitoria, che interferisce con l’esercizio in sicurezza della rete di trasporto o che impone speciali vincoli al suo svolgimento e può risultare pregiudizievole per l’incolumità delle persone o causare danni alle cose o all’ambiente”*. In particolare, il più volte richiamato evento possiede le caratteristiche proprie degli eventi prefigurati dalla lett. a) del citato articolo 8, comma 1: *“fuori servizio non programmato di condotte, totale o parziale”*; ed infatti, nella specie il citato tratto di metanodotto è stato effettivamente messo “a nudo” a seguito del crollo del complesso briglia/controbriglia posto a valle dell’attraversamento in sub-alveo del fiume Sarmento, determinando così una condizione di rischio per l’esercizio in sicurezza della rete di trasporto del gas e la necessità di una sua messa fuori servizio;

47. tale qualificazione, come “emergenza di servizio”, dell’evento in questione trova peraltro conferma in quanto si legge nel capitolo 21, paragrafo 2.1, del Codice di Rete di Snam Rete Gas (vigente al momento dell’evento), secondo cui le emergenze di servizio sulla rete di metanodotti Snam Rete Gas sono *“catalogabili tra casi in cui si verifica una fuoriuscita incontrollata di gas e casi in cui questo non si verifica”* e *“fanno riferimento ad eventi quali: - fuori servizio non programmato di condotte, totale o parziale; - fuori servizio non programmato di impianti di linea, totale o parziale; - fuori servizio non programmato di centrali di compressione, totale o parziale; - danneggiamenti ai metanodotti per eventi naturali (movimenti franosi, alluvioni, esondazioni, movimenti tellurici, ecc.)”*; ciò in quanto tale evento è riconducibile, al contempo, all’interno della fattispecie, prefigurata dalla regolazione, dei *“danneggiamenti ai metanodotti per eventi naturali (movimenti franosi, alluvioni, esondazioni, movimenti tellurici, ecc)”*, e nell’ambito della fattispecie, anch’essa individuata dalla disciplina regolatoria, del *“fuori servizio non programmato di condotte, totale o parziale”*;
48. la classificazione dell’evento *de quo* come “emergenza di servizio” appare, poi, trovare indiretta conferma sia in quanto si legge nell’allegato 2 alla memoria difensiva (prot. Autorità n. 29490 del 9 ottobre 2015) in cui Snam Rete Gas afferma che si è trattato di *“un evento non programmato e “senza adeguato preavviso” legato a cause naturali non prevedibili”*, sia nella relazione tecnica (prot. Autorità n. 3483 del 5 febbraio 2016) depositata, nel corso del procedimento, dalla stessa Snam Rete Gas, nella quale si afferma che *“il cedimento di briglia e controbriglia, opere alla cui sorveglianza e manutenzione la scrivente Società è estranea, in ogni caso è stato causato da un evento straordinario, assolutamente impreveduto e imprevedibile”*; in altri termini, la stessa Snam, descrivendo l’evento come *“straordinario, assolutamente impreveduto e imprevedibile”*, fa apparire chiaro come esso possa essere qualificato come “emergenza di servizio” secondo la definizione accolta dall’articolo 8, comma 1, lettera a), RQTG 2010-2013;
49. pertanto, qualificato correttamente l’evento come “emergenza di servizio”, ai fini della risoluzione della presente controversia, viene essenzialmente in rilievo il capitolo 14, paragrafo 3.4, del Codice di Rete di Snam Rete Gas (vigente al momento dell’evento), il quale prevedeva che *“Al verificarsi di una situazione di emergenza di servizio sulla rete di metanodotti Snam Rete Gas che comporta la sospensione temporanea del servizio di trasporto presso un Punto di Riconsegna, l’Utente provvederà autonomamente ad organizzare l’eventuale approvvigionamento - per tutto il periodo in cui perdura tale evento - del relativo servizio alternativo, così da garantire la fornitura di gas ai relativi Clienti Finali interessati dall’interruzione: sarà pertanto a carico degli Utenti, oltre al costo del combustibile utilizzato per la fornitura ai propri Clienti Finali ed i relativi oneri connessi, anche il costo relativo al suddetto servizio alternativo”*;
50. ne discende che, nella fattispecie, il servizio sostitutivo di alimentazione della rete di distribuzione tramite carro bombolaio attivato, ai sensi del capitolo 8,

paragrafo 2.8 del Codice di Rete tipo, dall'impresa di distribuzione Cosvim Soc. Coop. Rete Gas avrebbe invece dovuto essere attivato dall'utente della rete di trasporto, Eni S.p.a., ai sensi del citato capitolo 14, paragrafo 3.4, del Codice di Rete di Snam Rete Gas;

51. infatti, ai sensi del chiaro disposto del sopracitato capitolo 14, paragrafo 3.4, del Codice di Rete di Snam Rete Gas, a fronte della situazione di emergenza di servizio verificatasi sulla rete di metanodotti di Snam Rete Gas, è l'utente della rete di trasporto, ossia Eni S.p.a., il soggetto tenuto a *“provvedere autonomamente ad organizzare l'eventuale approvvigionamento del relativo servizio alternativo, così da garantire la fornitura di gas ai relativi Clienti Finali interessati dall'interruzione”*, facendosi altresì carico, oltre che del *“costo del combustibile utilizzato per la fornitura ai propri Clienti Finali e dei relativi oneri anche del costo relativo al suddetto servizio alternativo”*;
52. in conclusione, alla luce della operata corretta qualificazione dell'evento che ha generato l'interruzione del servizio di trasporto, e in applicazione della regolazione vigente all'epoca dei fatti oggetto di reclamo, tutti i costi accessori relativi al servizio sostitutivo di alimentazione della rete di distribuzione tramite carro bombolaio devono ritenersi a carico dell'utente del servizio di trasporto, ovvero Eni S.p.a.

DELIBERA

1. di accogliere il reclamo presentato dalla società Cosvim Energia S.r.l., avendo accertato che nella fattispecie i costi del servizio alternativo di fornitura del gas naturale devono essere sostenuti dall'utente del servizio di trasporto, Eni S.p.a.;
2. di prescrivere alla società Eni S.p.a. di corrispondere, entro 30 giorni dalla notifica della presente decisione, alla società Cosvim Energia S.r.l., i costi sostenuti e documentati inerenti il servizio alternativo di fornitura del gas naturale;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

17 marzo 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni